



## MUNICIPIO

Lugano, 22 gennaio 2021 trs  
centro inf.: 1000.0  
ris. mun.: 21/01/2021

Onorevoli Signore e Signori  
. Morena Ferrari Gamba  
. Martina Caldelari  
. Luca Cattaneo  
. Urs Lüchinger  
. Deborah Moccetti Bernasconi  
. Rupen Nacaroglu  
. Laura Méar  
. Petra Schnellmann  
. Karin Valenzano Rossi  
. Giovanna Viscardi  
Consiglieri Comunali  
**Rispettivi indirizzi**

Oggetto: interrogazione no. 1157 - "Sopravvenienze d'imposta correlate a capitali emersi dopo le autodenuce. Quale il reale impatto sui conti della Città?"

Onorevoli Signore e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, del 10 novembre 2020, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste, formulando dapprima la seguente premessa.

Sintetizzando, la procedura relativa all'autodenuncia esente da pena è di fatto entrata in vigore a partire dal gennaio 2010. Questa è realizzabile/richiedibile, una volta nella vita per ogni singolo contribuente. Essa consiste nel recupero d'imposta dei fattori di reddito/sostanza non dichiarati per un limite massimo di 10 anni compresi i relativi interessi di mora.

Come indicato nell'interrogazione, a partire dal 1. gennaio 2017, in Svizzera, sono entrate in vigore le basi legali per l'applicazione dello scambio automatico di informazioni (standard globale che comprende tutti gli Stati membri dell'UE e dell'AELS, quasi tutti gli stati del G20 e del OCSE).

Dal 30 settembre 2018, gli elementi imponibili che sottostanno allo scambio automatico di informazioni devono essere considerati come noti e la denuncia degli stessi non può più essere considerata spontanea (esente da pena). Per quanto riguarda gli elementi imponibili provenienti da Stati che applicano lo scambio automatico di informazioni solo dopo tale data, questa regola vale per analogia a partire dal 30 settembre dell'anno in cui lo scambio di dati ha luogo per la prima volta.

L'Ufficio del cantone procedure speciali, si occupa delle procedure di sottrazione in materia di imposte ordinarie e di imposte di successione e donazione, nonché dell'evasione delle autodenunce esenti da pena.

Ritornando nel merito delle puntuali domande formulate nell'interrogazione, rispondiamo come segue:

1. *Con che criterio sono state annoverate queste sopravvenienze rispettivamente quali informazioni sono state trasmesse dal Cantone alla Città di Lugano inerenti alle denunce spontanee esenti da pena presentati da cittadini Luganesi?*

Queste entrate straordinarie, non essendo distinguibili - vedi commento successivo, sono inserite nella decisione di tassazione ordinaria e non si possono rilevare come sopravvenienze; queste sono incassate e contabilizzate a bilancio a scarico dei rispettivi debitori d'imposta.

Nei casi superiori a CHF 200'000.--, gli elementi imponibili sono tassati come imposta suppletoria e registrati in una specifica posta di ricavi della Divisione Finanze, centro di costo 2010.

2. *Esiste o è stato previsto un flusso di informazioni tempestivo tra il Cantone e la città per procedure riguardanti cittadini di Lugano?*

No, l'Autorità competente non trasmette nessuna informazione ai Comuni che sia preventiva o successiva. Non viene comunicata nessuna informazione da parte dell'Ufficio, né in merito alla tipologia di procedura adottata per i singoli casi (trattasi di multa o di autodenuncia) e questo nemmeno al momento della relativa decisione.

Le informazioni a disposizione, disponibili solo dopo l'avvenuta emissione della decisione, non ci permettono di distinguere le autodenunce esenti da pena dalle vere e proprie multe; queste sono cumulate con elementi di reddito/sostanza ordinari:

- casi bagatella (inferiori a CHF 200'000.--): elementi imponibili annoverati nella tassazione ordinaria, non sono scindibili dagli elementi di reddito/sostanza relativi all'anno in corso a cui si riferisce la decisione;
- altri casi (superiori a CHF 200'000.--): gli elementi imponibili sono tassati come imposta suppletoria, la cui decisione indica solamente l'importo dovuto dal contribuente per un determinato anno d'imposta, senza specificare di cosa si tratta. In diversi casi, il dovuto è incassato direttamente dall'Autorità cantonale, la quale poi versa quanto ci spetta direttamente sul conto Stato/Comuni.

3. *E' possibile quantificare l'entità degli acconti già versati per le procedure speciali da cittadini di Lugano, sapendo che una quota di questi acconti fluirà come imposte comunali suppletorie?*

No, non è possibile. L'Ufficio procedure speciali, in talune procedure emette o incassa degli acconti, ma il Comune (oltre ad esserne all'oscuro) non riceve nessuna informazione fino a procedura conclusa, dopo l'emissione della nuova notifica.

Come già sottolineato, si ipotizza che l'Ufficio procedure speciali abbia ancora diversi incarti da evadere, ma ai Comuni non vengono date informazioni particolari al riguardo.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signore e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.



C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Finanze